



COMUNE DI ALMESE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 53 del 20 dicembre 2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. del febbraio 2021

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento.
- Art. 2 - Obiettivo del Regolamento.
- Art. 3 - Espletamento del servizio di polizia rurale.
- Art. 4 - Ordinanze.

CAPO II STRADE

- Art. 5 - Strade pubbliche comunali.
- Art. 6 - Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica.
- Art. 7 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole.
- Art. 8 - Depositi.
- Art. 9 - Circolazione dei mezzi sulle strade.
- Art. 10 - Uso di motoslitte e mezzi assimilati.

CAPO III REGIME DELLE ACQUE

- Art. 11 - Tutela del regime delle acque.
- Art. 12 - Irrigazione.
- Art. 13 - Manutenzione di fossi e canali.
- Art. 14 - Tombinatura di fossi e canali.
- Art. 15 - Abbeveratoi e bacini di raccolta dell'acqua.
- Art. 16 - Inquinamento delle acque.

CAPO IV

PRATI, INCOLTI, AREE PRIVATE, TERRENI NON EDIFICATI E BOSCHI

- Art. 17 - Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi.

CAPO V

ASSETTO DEL TERRITORIO

- Art. 18 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio.

CAPO VI

DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

- Art. 19 - Disciplina dell'esercizio del pascolo.
- Art. 20 - Pascolo degli animali.
- Art. 21 - Pascolo in ore notturne.
- Art. 22 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori.
- Art. 23 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori in transito.
- Art. 24 - Attraversamento di abitati con animali.
- Art. 25 - Divieto di ingresso nei fondi altrui.
- Art. 26 - Esercizio di caccia e pesca.

CAPO VII

CASE COLONICHE E LORO ANNESSI - RICOVERI PER ANIMALI

- Art. 27 - Disciplina.**
- Art. 28 - Difesa dall'umidità.**
- Art. 29 - Dotazione idrica.**
- Art. 30 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali.**
- Art. 31 - Scolo delle acque.**
- Art. 32 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti a carattere Familiare.**
- Art. 33 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare.**
- Art. 34 - Nuovi recinti per gli animali.**
- Art. 35 - Terreni per uso zootecnico.**
- Art. 36 - Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare.**
- Art. 37 - Abbeveratoi.**
- Art. 38 - Depositi di foraggi ed insilati.**

CAPO VIII

GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

- Art. 39 - Definizione di liquami zootecnici.**
- Art. 40 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.**
- Art. 41 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici.**
- Art. 42 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione.**
- Art. 43 - Definizione di effluenti di allevamento palabili.**
- Art. 44 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili.**
- Art. 45 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili.**
- Art. 46 - Spargimento dei concimi organici.**
- Art. 47 - Spargimento dei concimi organici in vicinanza di centri abitati.**

CAPO IX

DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

- Art. 48 - Tutela della proprietà.**
- Art. 49 - Colture agrarie. Limitazioni.**
- Art. 50 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici.**
- Art. 51 - Pioppeti.**
- Art. 52 - Aratura dei terreni.**
- Art. 53 - Spigolature, rastrellature, raspollature.**
- Art. 54 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante.**
- Art. 55 - Furti campestri.**
- Art. 56 - Trasporti di legname.**
- Art. 57 - Nidi di uccelli.**
- Art. 58 - Apicoltura.**
- Art. 59 - Usi civici.**
- Art. 60 - Danneggiamenti.**
- Art. 61 - Tutela di alcune specie della fauna minore.**

CAPO X

SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI

- Art. 62 - Definizione di bosco.**
- Art. 63 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco.**
- Art. 64 - Salvaguardia delle macchie boschive.**
- Art. 65 - Flora spontanea e prodotti del sottobosco.**
- Art. 66 - Definizione di siepe.**
- Art. 67 - Modalità di gestione di siepi.**
- Art. 68 - Impianto di siepi e di piante.**
- Art. 69 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche.**
- Art. 70 - Piante arboree e/o arbustive di pregio.**
- Art. 71 - Campeggi.**
- Art. 72 - Accensione di fuochi.**

CAPO XI

MALATTIE DELLE PIANTE, LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA, DIFESA DELLE PIANTE, IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

- Art. 73 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.**
- Art. 74 - Cartelli per esche avvelenate.**
- Art. 75 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli.**
- Art. 76 - Modalità d'impiego degli antiparassitari.**
- Art. 77 - Impiego di diserbanti.**

CAPO XII

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

- Art. 78 - Autorizzazione.**
- Art. 79 - Vendita di piante e sementi.**
- Art. 80 - Funghi.**

CAPO XIII

MALATTIE DEL BESTIAME

- Art. 81 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali.**
- Art. 82 - Seppellimento di animali morti.**
- Art. 83 - Tenuta del bestiame.**
- Art. 84 - divieto di attivazione di allevamenti in centri edificati.**
- Art. 85 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici.**
- Art. 86 - Cani a guardia di edifici rurali.**
- Art. 87 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.**
- Art. 88 - Trasporto di animali.**
- Art. 89 - Maltrattamento di animali.**

CAPO XIV

NORME SANZIONATORIE

- Art. 90 - Accertamento delle violazioni.**
- Art. 91 - Sanzioni.**

CAPO XV

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 92 - Entrata in vigore del Regolamento.**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale nell'ambito del territorio comunale di Almese, avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle Comunali vigenti in materia, eventualmente contenute in altri regolamenti.

Art. 2 - Obiettivo del Regolamento.

1. Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, e del vigente Piano di Zonizzazione Acustica in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3 - Espletamento del servizio di polizia rurale.

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco.
2. Il servizio di polizia rurale viene svolto, oltre che dagli Agenti di Polizia Locale, anche dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, dal Corpo Carabinieri Forestali e dalla Regione, nonché dalle Guardie Giurate dipendenti da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente come previsto dalle leggi vigenti. Gli Agenti Giurati debbono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e prestare il prescritto giuramento.
3. Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento debbono sempre declinare le proprie generalità e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.
4. Le Guardie particolari giurate, dipendenti da Istituti o Enti e da privati, sono tenute al rispetto dell'art. 139 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Art. 4 - Ordinanze.

1. In applicazione al presente Regolamento, i Funzionari comunali hanno la facoltà di emettere ordinanze. Le ordinanze devono avere i seguenti requisiti:
 - a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
 - b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento violate;
 - c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

CAPO II STRADE

Art. 5 - Strade pubbliche comunali.

1. È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. È fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai Regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
2. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 150,00.
3. Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o

creino pericoli per la circolazione. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

4. La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'articolo 38 del Regolamento Forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza (art. 16, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 "*Nuovo Codice della Strada*", articoli 892 e 893 del Codice Civile).
5. Qualora per effetti di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile ed eventualmente estirparli se non conformi alle distanze regolamentari. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
7. I proprietari dei fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli, ecc.) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
8. I proprietari delle strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili. Nei casi previsti dal presente comma, qualora si rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
9. I muri a secco a sostegno di terreni privati esistenti frontisti le strade sia pubbliche sia private sia in sterro sia in rilevato dovranno essere mantenuti in corretto stato di manutenzione. Le parti in precarie condizioni di stabilità dovranno essere tempestivamente ricostruite in modo da garantire sempre la sezione viabile e la sicurezza degli utenti. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.

Art. 6 - Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica.

1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché delle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
3. È fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti le strade pubbliche di recidere i rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
4. È proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto adiacente la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
5. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza ed inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi riversano. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
6. Per conservare e ripristinare le condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma

comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.

7. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
8. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.

Art. 7 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole.

1. È consentito temporaneamente occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti alle attività agro-silvo-pastorali.
2. Nello svolgimento delle attività agricole (aratura, erpicatura, fresatura), i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di m 1,00 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di m 1,00 dal confine stradale. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
3. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 1,00 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1,00 nei casi di aratura parallela alla stessa. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
4. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 3 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche e con strade vicinali sia pubbliche che private. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
5. Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine stradale, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale considerato. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
6. Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. La

distanza di messa a dimora degli alberi dalla linea di confine è pari all'altezza dell'albero a raggiunta maturità; per le siepi, viti, dovrà essere rispettato un arretramento di almeno m 0,75 dal confine, per i pioppi da coltivazione, la distanza dal confine è fissata in m 15,00. Per la semina o nuova piantumazione di castagno da frutto devono essere osservate le distanze previste dal Codice Civile ad esclusione degli innesti su ceppaia esistente che possono essere eseguiti anche a distanza inferiore. Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

Art. 8 - Depositi.

1. È vietato realizzare, senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale, sulle strade comunali e loro pertinenze, opere e depositi, anche temporanei. **La violazione del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

Art. 9 - Circolazione dei mezzi sulle strade.

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, poderali, interpoderali, vicinali, di bonifica o in altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra od altro materiale in modo da imbrattare od ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero ed alla pulizia dell'area interessata, salvo le sanzioni del Codice della Strada. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
2. È fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli od incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo fatta eccezione per i proprietari e/o conduttori di fondi per l'espletamento delle attività agricole. Ogni percorso "fuori strada" è perciò precluso al traffico motorizzato. **La violazione del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
3. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali, interpoderali esclusivamente per motivi attinenti alle attività silvo-pastorali, per l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario e dei mezzi di soccorso. **La violazione del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

Art. 10 - Uso di motoslitte e mezzi assimilati.

1. L'uso delle motoslitte e mezzi assimilati, durante il periodo invernale, è vietato, salvo che lungo i percorsi autorizzati dal Comune. **La violazione del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 75,00.**

CAPO III REGIME DELLE ACQUE

Art. 11 - Tutela del regime delle acque.

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
3. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori del fondo e frontisti i corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale, di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10,00 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
4. Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli articoli 37 e 37 bis del Regolamento Forestale n. 8 del 20.09.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo ha l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'Amministrazione comunale per i successivi provvedimenti di competenza. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
5. Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.
6. Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10,00 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m 4,00 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

7. È vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, articolo 96. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
8. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
9. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
10. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai commi precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.
11. Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di convogliamento fino ad un recapito naturale idoneo a riceverle. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

Art. 12 - Irrigazione.

1. L'irrigazione, in prossimità o lungo le strade provinciali e comunali, deve essere effettuata nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
2. Gli aventi diritto sui terreni adiacenti a strade sui quali si effettua l'irrigazione a pressione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata; inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
3. I canali ex novo scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti dovranno essere costruiti in maniera tale da evitare l'aumento di umidità delle stesse. Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte dall'Autorità comunale e comunque da

questa approvate, sentito il competente Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.

4. Per quanto riguarda i canali esistenti scorrenti in superficie ed in fregio ad abitazioni costruite successivamente, il proprietario delle costruzioni dovrà provvedere a tutte le opere necessarie e cautelative per tutelarsi dai danni derivati da infiltrazioni o esondazioni imputabili al corso d'acqua. Dovranno altresì essere osservate tutte le disposizioni previste dai regolamenti dei Consorzi irrigui operanti su territorio comunale.

Art. 13 - Manutenzione di fossi e canali.

1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:
 - a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
 - b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
 - c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
 - d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
 - e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
 - f) a pulire gli imbocchi intubati.L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
2. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
3. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
4. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o conduttore del fondo in adiacenza. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
5. È vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.

6. È fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche. Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
7. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
8. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari e, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
9. Le rive dei fossi e canali irrigui pubblici o di pubblica utilità anche se gestiti da consorzi irrigui, quando siano erbose, dovranno essere mantenute sgombrere da eccessiva vegetazione, dovrà altresì essere eseguita una periodica manutenzione alla eventuale vegetazione arbustiva ed arborea a cura del proprietario del fondo al fine di impedire che l'accrescimento della vegetazione, comprometta l'integrità delle sponde del canale o ne ostruisca la manutenzione. In caso di inadempienza si provvederà con ordinanza a carico degli inadempienti. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
10. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora si rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.
11. Per il transito lungo i canali irrigui, se manca la fascia di proprietà, si fa riferimento a quanto prescritto dal vigente Codice Civile in materia di servitù.

Art. 14 - Tombinatura di fossi e canali.

1. Secondo le recenti disposizioni del Piano Assetto Idrogeologico (PAI), i corsi d'acqua, salvo i casi di regimazione previsti dagli strumenti di programmazione pubblica, non dovranno subire intubamenti di sorta, restringimenti dell'alveo o rettifiche del loro naturale percorso. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
2. Gli attraversamenti non dovranno produrre restringimento della sezione di deflusso. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.

3. In relazione agli impluvi minori, qualora se ne renda assolutamente inevitabile l'intubamento per brevi tratti, si dovrà per quanto possibile preferire l'uso di griglie rimovibili che consentano un'agevole ispezione e pulizia.

Art. 15 - Abbeveratoi e bacini di raccolta dell'acqua.

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del Codice Civile, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali, di capacità superiore a 5,00 m³ e con superficie libera non inferiore a 2,00 m², deve essere preventivamente denunciata al Comune ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera b) e 78 comma 1, lettera b) della L.R.n.52/1991. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a m 3,00. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
3. I bacini di raccolta di acqua di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili e provvisti di scala fissa di sicurezza opportunamente segnalata;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali;
 - c) lo svuotamento del serbatoio stesso deve essere agevole;
 - d) l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi qualora necessario deve essere attuabile.**L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
4. Qualora vengano costruiti bacini artificiali, i proprietari dovranno impegnarsi a permettere il prelievo dell'acqua per uso spegnimento incendi boschivi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

Art. 16 - Inquinamento delle acque.

1. È vietato inquinare le acque delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze micidiali per il patrimonio ittico. Non è permesso convogliare direttamente nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, scarichi sia civili che industriali, in caso di violazione si applicheranno le norme perviste dal D.Lgs. 152/2006.
2. Lo scarico di acque derivanti da attività di ogni tipo, sia produttive che civili o di servizio, è ammesso solo dietro il conseguimento della necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalla vigente normativa Regionale. **L'inosservanza**

delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.

CAPO IV PRATI, INCOLTI, AREE PRIVATE, TERRENI NON EDIFICATI E BOSCHI

Art. 17 - Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
2. I terreni devono essere conservati costantemente liberi da rifiuti e puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro m 50,00) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
3. È fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'articolo 19 della Legge Regionale 4 del 10/02/2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
4. Ai fini della prevenzione incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) ubicate ad una distanza inferiore a m. 100,00 dai fabbricati hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00. Inoltre, in caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.
5. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di scarto e/o avanzo di attività umane e animali, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti

ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

6. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.
7. È fatto divieto di asportate legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia. Le violazioni del divieto di cui al presente comma, fatta salva l'applicazione de Leggi penali previste in materia, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

CAPO V ASSETTO DEL TERRITORIO

Art. 18 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio.

1. In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
2. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
3. A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.

4. All'interno delle aree di frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come al comma 3), con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
5. Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno m 10,00 dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. 523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, articolo 29. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.

CAPO VI

DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 19 - Disciplina dell'esercizio del pascolo.

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i Regolamenti di Polizia Veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; devono, inoltre, osservare le leggi forestali ed i relativi Regolamenti.

Art. 20 - Pascolo degli animali.

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti od intralcio al traffico. Per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma si applicano le Leggi speciali in materia.
2. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
3. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

Art. 21 - Pascolo in ore notturne.

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20:00 alle ore 06:00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o alle cose altrui. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
2. Sono vietati recinti con filo spinato in prossimità di strade, corsi d'acqua e canali irrigui. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
3. Nelle vicinanze dell'abitato occorre limitare al minimo il rumore prodotto dai campanacci. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.

Art. 22 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori.

1. Chiunque intenda trasferire bestiame (greggi, mandrie ecc.) nei pascoli deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al Sindaco del Comune ove il bestiame si trova, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 8/2/1954 n°320, indicando i pascoli di cui dispone per il periodo di transumanza. Per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma si applicano le Leggi speciali in materia.
2. Avuta informazione dal Comune di partenza circa la data approssimativa di arrivo degli animali nel territorio di Almese, il funzionario del Comune verifica il consenso del proprietario dei terreni agricoli, la disponibilità di pascolo e l'assenza di vincoli di polizia veterinaria. La medesima procedura si applica anche per la monticazione "interna" (bestiame di residenti nel Comune o allevato in centri aziendali nel Comune, che montica nello stesso Comune).
3. Nel caso in cui il bestiame sia stato trasferito senza regolare autorizzazione, il funzionario del Comune, unitamente all'A.S.L. Servizio Veterinario competente per territorio, dispone con apposita ordinanza per il ritorno del bestiame al Comune di provenienza.
4. Il Sindaco, per ragioni igienico sanitarie e veterinarie, può ordinare il divieto temporaneo di trasferimento del bestiame al pascolo.
5. La comunicazione al Comune circa le date e le modalità di trasferimento del bestiame vale anche per la demonticazione, a fine della stagione di pascolo.

Art. 23 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori in transito.

1. I pastori in transito, sia che montichino nel Comune sia che lo attraversino per raggiungere altra località, hanno l'obbligo di comunicare ai Comuni attraversati, almeno 2 giorni prima del loro passaggio, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo temporaneo. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.

Art. 24 - Attraversamento di abitati con animali.

1. Nel percorrere le strade comunali o vicinali, i conduttori di bestiame di qualsiasi specie devono tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
2. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
3. Il conduttore della mandria deve provvedere alla pulizia della strada subito dopo il passaggio con l'asportazione degli escrementi e il lavaggio del manto bitumato ove presente. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
4. Le mandrie e le greggi, quando transitano su strade Statali, Regionali, Provinciali e Comunali devono ottemperare a tutte le norme del codice della strada. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle Leggi speciali in materia.

Art. 25 - Divieto di ingresso nei fondi altrui.

1. Sono vietati l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblici o privati, escluso il pascolo con le modalità di cui all'art. 20 comma 3, anche se non in attività di coltura e se non muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale, salvi i casi previsti dall'art. 843 del Codice Civile. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
2. Ai fini dell'utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale, si fa riferimento alla normativa venatoria vigente.
3. Ferme restando le disposizioni di cui al Codice Penale, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati oltre al pagamento della prevista sanzione.

Art. 26 - Esercizio di caccia e pesca.

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti specifici, in particolare dalla normativa venatoria vigente.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle Leggi speciali in materia.

3. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e con regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e dal Comparto Alpino.

CAPO VII CASE COLONICHE E LORO ANNESSI - RICOVERI PER ANIMALI

Art. 27 - Disciplina.

1. Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali e loro pertinenze sono da osservarsi le disposizioni dello strumento urbanistico generale.

Art. 28 - Difesa dall'umidità.

1. A qualunque uso destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono essere sempre difesi dall'umidità a carico del proprietario.
2. Per le nuove costruzioni si applicano le disposizioni previste dallo strumento urbanistico vigente e dalle leggi in materia.

Art. 29 - Dotazione idrica.

1. Nei casi in cui non sia disponibile acqua dall'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
2. L'acqua di pozzo o di sorgente utilizzata per le necessità della casa rurale deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

Art. 30 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali.

1. Le acque reflue domestiche come definite dall'art. 101 del D. Lgs. 152/06 provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme di legge. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
2. Ai sensi della Direttiva CEE 91/271 art. 3, laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o

perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale previa autorizzazione a norma di legge.

3. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

Art. 31 - Scolo delle acque.

1. I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti, detti scoli devono essere smaltiti in modo appropriato sullo stesso fondo. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
2. È vietato scolare i liquami sulle vie, strade sia vicinali che interpoderali, o nelle vicinanze di abitazioni e nuclei abitativi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

Art. 32 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti a carattere Familiare.

1. Si intendono attività zootecniche familiari quelle attività limitate all'utilizzo personale e non destinate alla vendita. Gli animali domestici e d'affezione devono disporre di un ricovero coibentato ed impermeabilizzato ed essere tenuti conformemente al disposto dell'art. 1 del regolamento regionale di cui al D.P.G.R. n° 4359 dell'11/11/1993. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle Leggi speciali in materia.**
2. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) la struttura dovrà essere costituita da materiale con caratteristiche consone all'uso e in sintonia con il contesto circostante e facilmente smontabili e con strutture prive di fondamenta;
 - b) la struttura dovrà garantire, rispetto al fondo del vicino, la distanza prevista dal Codice Civile ed inoltre la distanza di m 20,00 dalle abitazioni esistenti di proprietà di terzi;
 - c) nel terreno in cui insiste la struttura dovrà essere garantita una superficie libera minima del 50% della superficie totale in area residenziale, e del 90% in area agricola;
 - d) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - e) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - f) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - g) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - h) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniore;
 - i) garantire protezione e benessere agli animali;

j) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10,00 m lineari dall'abitazione più vicina.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

Art. 33 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare.

1. I nuovi fabbricati costituenti ricovero per specie animali che superino i limiti dimensionali di cui al successivo comma 6 del presente articolo, di seguito denominati ricoveri zootecnici, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando questa sia richiesta. Devono altresì essere rispettate tutte le disposizioni legislative e regolamentari comunitari e nazionali in materia di sicurezza e benessere degli animali. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 756,00 a un massimo di € 450,00.
2. I nuovi ricoveri zootecnici, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale, di seguito denominate N.T.A., ed i vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal C.d.S., devono essere realizzati ad una distanza minima di m 20,00 dalle abitazioni e di m 10,00 dai confini della altrui proprietà privata. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
3. La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica della Regione Piemonte. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
4. I ricoveri zootecnici, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
5. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
6. Fatte salve le N.T.A. ed eventuali norme speciali in materia, i ricoveri zootecnici devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:
 - a) altezza minima dei ricoveri: m 3,00;
 - b) volume specifico minimo di m³ 20,00 di ambiente per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino=1 Bufalino=1 Equino=3 Vitelli o 3 giovani bufali o 3 puledri=7 ovini o 7 caprini=50 Tacchini o 50 anatidi=100 Polli o altre 100 specie avicole=100 conigli).L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.

7. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
8. È vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
9. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
10. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'A.S.L. – Servizio Igiene e Sanità, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

Art. 34 - Nuovi recinti per gli animali.

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno m 20,00 dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di m 20,00 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 35 - Terreni per uso zootecnico.

1. Quando i terreni siano impiegati per uso di pascolo o di passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti tali che, attraverso le deiezioni e gli scoli, si abbia un inquinamento con materiale putrescibile o nauseabondo oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque meteoriche, essere inquinato ed infestato il terreno a valle, sarà cura dell'Amministrazione comunale, coinvolgendo gli Enti competenti, dettare le norme in base alle quali possa essere consentita l'utilizzazione predetta senza danni o molestia a terzi.

Art. 36 - Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare.

1. Al fine di evitare le condizioni favorevoli allo sviluppo di popolazioni di zanzare si devono adottare le seguenti misure profilattiche nelle proprietà private:
 - a) nelle aree contigue alle abitazioni (terrazze, giardini, orti ecc.) va evitata la formazione di raccolte d'acqua, rimuovendo ogni sorta di contenitore per lo sviluppo larvale, come ad es. secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, copertoni abbandonati ecc.
 - b) eliminare le piccole raccolte d'acqua (es. teli di nylon che formano pozze artificiali) svuotando l'acqua nel terreno; inoltre, contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori ecc. vanno svuotati e puliti periodicamente almeno ogni settimana;
 - c) eventuali contenitori di acqua inamovibili, come vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, vanno coperti con strutture rigide o reti a maglia molto fine (reti zanzariere);
 - d) nelle piccole fontane ornamentali da giardino introdurre pesci che si nutrono di larve, come ad es. i pesci rossi;
 - e) tenere ben rasata l'erba dei giardini privati e condominiali ed eliminare le sterpaglie;
 - f) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, vanno ispezionate, pulite e vuotate almeno ogni due settimane.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.

Art. 37 - Abbeveratoi.

1. Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
2. Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.
3. Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
4. È fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.

Art. 38 - Depositi di foraggi ed insilati.

1. I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno m 20,00 dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno m 50,00 dalle abitazioni di terzi fatto salvo per i depositi di foraggi secchi in muratura già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

2. Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
3. È vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze. L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

CAPO VIII

GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Art. 39 - Definizione di liquami zootecnici.

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica;
 - d) le sostanze derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - e) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Art. 40 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola così come classificati dal "Piano di Tutela delle Acque e Regolamento 12/R 2007", i produttori di reflui zootecnici, palabili e non, devono attenersi agli obblighi emanati dal regolamento regionale 9/R del 2002, così come modificato dal regolamento regionale 2/R del 2004.

Art. 41 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici.

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tutela ambientale.
2. Nelle zone non ricadenti nel Piano di Tutela delle Acque i produttori, singoli o associati, di liquami zootecnici sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione, per l'applicazione agronomica dei liquami stessi, alla Provincia e al Comune. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle Leggi speciali in materia.

3. Il provvedimento permissivo che autorizza l'utilizzazione zootecnica dei liquami, ovvero il diniego motivato dell'autorizzazione, deve essere rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla produzione dell'istanza, nel corso dei quali il Comune può acquisire il parere dell'A.S.L. e del dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Piemonte.

Art. 42 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione.

1. La collocazione dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici deve rispettare **la normativa vigente in materia.**
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di auto disinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da 90 a 180 giorni a seconda della specie animale allevata e dalle dimensioni dell'allevamento. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

Art. 43 - Definizione di effluenti di allevamento palabili.

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 44 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili.

1. Tutti i ricoveri per lo stoccaggio di effluenti di allevamento palabili debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili e devono essere costruiti nel rispetto delle normative vigenti.
2. Mucchi di letame ed altri concimi, limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purché in aperta campagna ed a non meno di m 50,00 da qualsiasi abitazione, m 200,00 da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi di acqua potabile, e purché non diano luogo ad infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
3. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo su tre lati del perimetro ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

Art. 45 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili.

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

Art. 46 - Spargimento dei concimi organici.

1. Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura nonché materiale polverulento, anche se costituito da elementi inerti, è **regolamentato dalla normativa speciale vigente in materia.**
2. Lo spargimento è consentito purché il materiale venga interrato mediante aratura immediatamente al termine delle operazioni di spargimento, oppure tramite appositi interratori durante le operazioni di spargimento, al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli. È inoltre consentita la distribuzione di liquami su colture in atto, senza l'interramento, a condizione che non ci sia la diffusione di aerosol nauseabondi che disturbino l'abitato.

3. Per quanto riguarda lo smaltimento e la distribuzione dei liquami sul suolo si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative statali e regionali di settore oltre a specifici regolamenti o disposizioni comunali.

Art. 47 - Spargimento dei concimi organici in vicinanza di centri abitati.

1. Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai m 50,00 da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
2. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai m 100,00 da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999) e alle norme regionali.

CAPO IX DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art. 48 - Tutela della proprietà.

1. È vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea escluso il pascolo in base quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento in aree agro-silvo-pastorali od incolti e comunque non urbani nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica sia privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari. **L'inosservanza dei divieti di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
2. L'occupazione dei siti o dei manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali.
3. È inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno o pregiudizio alle colture in atto od al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali od agresti. Nei casi in cui le turbative e le occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, il Sindaco, qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, potrà far provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 49 - Colture agrarie. Limitazioni.

1. Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per colture e allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture nonché dalle norme di buona tecnica agraria.

2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre, con ordinanze, opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 50 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici.

1. Per l'impianto di alberi presso il confine di proprietà si osserverà la distanza minima pari a m 15,00. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
2. Per l'impianto di siepi presso il confine di proprietà si osserverà la distanza minima di m 0,75 ed altezza massima di m 3,00. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
3. La piantumazione di alberi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dalle leggi forestali nonché dal vigente Codice della Strada comunque ad una distanza pari alla proiezione al suolo della chioma dell'albero. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
4. La piantumazione di siepi lungo le sedi viarie per arredo, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal vigente Codice della Strada e, in particolare, a partire da m 20,00 dalla tangenza delle curve e m 20,00 oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi, e le colture agricole, non dovranno essere di altezza superiore a m 0,80. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
5. Anche per gli alberi ad alto fusto o a basso fusto nati spontaneamente dovranno essere osservate le distanze dai confini come indicato al comma 1. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
6. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. **L'inosservanza dei divieti di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

7. I proprietari di alberi e siepi prospicienti la sede stradale e sue pertinenze sono tenuti alla pulizia di quanto dalle piante cada sulla sede stradale. È fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
8. In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
9. Ai sensi dell'art. 896 del Codice Civile, in mancanza di usi locali, il proprietario del fondo su cui si addentrano le radici di alberi del vicino, può tagliarle direttamente.

Art. 51 - Pioppeti.

1. Per le piantagioni dei pioppi, si confermano le distanze previste dall'articolo 7 comma 6 del presente regolamento. Eventuali deroghe generali possono essere determinate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale e con la procedura di modifica del presente Regolamento.

Art. 52 - Aratura dei terreni.

1. I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali, non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di essi una regolare capezzagna di larghezza minima di m 1,00 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso, al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi, e di larghezza minima di m 1,00 nei casi di aratura parallela alla strada. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

Art. 53 - Spigolature, rastrellature, raspollature.

1. Senza il consenso del proprietario e/o del conduttore, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente articolo deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
2. È vietato, ai non proprietari dei fondi, raccogliere frutti anche su terreni abbandonati (es. castagne, noci ecc.). **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

Art. 54 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante.

1. I frutti caduti dalle piante, su strade soggette al pubblico transito, visti gli usi locali, appartengono al proprietario delle piante.
2. I frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Art. 55 - Furti campestri.

1. Chi è sorpreso in campagna, con strumenti agricoli, pollami, legna, frutta, cereali ed altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, verrà segnalato alle autorità competenti.

Art. 56 - Trasporti di legname.

1. È vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buon stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo. **L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

Art. 57 - Nidi di uccelli.

1. È vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. È parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle Leggi speciali in materia.**

Art. 58 - Apicoltura.

1. L'esercizio dell'apicoltura dovrà effettuarsi tenendo presenti le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 20 del 03/08/1998 "Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte" e s.m.i.
2. Al fine di ridurre i rischi per le persone, le arnie contenenti le famiglie di api devono essere collocate ad una distanza adeguata dalle abitazioni e comunque non inferiore a m 10,00 dal confine dell'altra proprietà. Inoltre, qualora la linea di volo delle api si trovasse ad una distanza inferiore a m 10,00 da abitazioni, orti coltivati o cortili, il detentore dovrà provvedere al riposizionamento dell'arnia in modo da non arrecare disturbi a terzi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle Leggi speciali in materia.**
3. È fatto obbligo ai detentori di api di notificare al Servizio Veterinario territorialmente competente il numero e l'ubicazione delle arnie ed annualmente comunicare eventuali variazioni, compresa la cessazione della detenzione **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle Leggi speciali in materia.**

Art. 59 - Usi Civici.

1. Per l'esercizio degli usi civici che venissero accertati sui terreni demaniali a beneficio della popolazione del Comune, si osserveranno le norme del Regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26/2/1928 n° 332. Fino all'emanazione di tale regolamento si osservano le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli contenute nel R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267, nel rispettivo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926 n° 1126 e nelle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Art. 60 - Danneggiamenti.

1. È fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri, manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata, cappellette votive, ecc. **L'inosservanza dei divieti di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

Art. 61 - Tutela di alcune specie della fauna minore.

1. Per la fauna minore (formica rufa, anfibi, molluschi, gamberi) si applicano le disposizioni di cui al capo III della L.R. 2/11/1982 n° 32 e s.m.i.

CAPO X SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI

Art. 62 - Definizione di bosco.

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea è superiore al 20%.
2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a m² 2000 ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a m 20,00.
3. Sulle aree inferiori a quelle di cui al comma 2 trova applicazione il D.L.gs **34 del 03/04/2018** nonché la L.R. 4 del 10/02/2009.
4. La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a m 3,00 non costituiscono interruzione della superficie boscata.
5. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.

6. Gli arboreti da legno non sono considerati bosco.

Art. 63 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco.

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica; l'utilizzo dei boschi inoltre deve avvenire nel rispetto degli usi e consuetudini in detta materia.
2. È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica. **L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa e penale vigenti in materia.**

Art. 64 - Salvaguardia delle macchie boschive.

1. È fatto divieto di recare danno alle specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti sul territorio comunale senza specifica autorizzazione del Sindaco. **L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

Art. 65 - Flora spontanea e prodotti del sottobosco.

1. Per quanto riguarda la flora spontanea, la raccolta dei prodotti del sottobosco, si fa riferimento alla Legge Regionale 2/11/1982 n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e s.m.i.

Art. 66 - Definizione di siepe.

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art. 67 - Modalità di gestione delle siepi.

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione delle siepi devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollinifera delle ceppaie.
3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione e comunque rispettare le distanze previste dal codice della strada. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
4. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m 4,00 dalle

sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.

5. È altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
6. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi, con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
7. Fatte salve le N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano Regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine di tutelare gli interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

Art. 68 - Impianto di siepi e di piante.

1. Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade vicinali e comunali complanari ai terreni che intendano provvedere all'impianto di siepi, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate e mantenere la distanza minima di m 0,75 prevista dal presente regolamento. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
2. Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade vicinali e comunali in sterro sostenuti da muri in pietra a secco, che intendano provvedere all'impianto di siepi, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate e mantenere la distanza minima di m 0,75 da misurarsi alla sommità interna del muro stesso e dovrà periodicamente verificare con cadenza almeno annuale che, le radici non danneggino il muro. In caso si verificano danni sarà cura del privato ripristinare il muro com'era in origine. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.

Art. 69 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche.

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è facoltativo, in conseguenza dell'espanto di siepi, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espantata,

2. Nei casi in cui si rende necessario espiantare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 70 - Piante arboree e/o arbustive di pregio.

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.
2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predispone l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.
4. È vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio. **L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
5. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.
6. Per le piante incluse negli elenchi regionali ai sensi della L. R. **19 del 18/12/2018** "Alberi monumentali", valgono le disposizioni della medesima.

Art. 71 - Campeggi.

1. È fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio comunale, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dal Comune a norma delle Leggi vigenti in materia e dello strumento urbanistico. **L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della Legge specifica in materia.**
2. Il Funzionario responsabile può derogare al divieto di campeggio nei soli casi di insediamenti temporanei, limitati per periodo e per luogo, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e della L.R. 31/08/1979 n. 54 e s.m.i.
3. L'accertamento di infrazioni al presente regolamento da parte di anche un solo partecipante al campo comporta la decadenza dell'autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

Art. 72 - Accensione di fuochi.

1. Su tutto il territorio del Comune di Almese l'accensione di fuochi è vietata ed i residui vegetali prodotti e destinati all'eliminazione devono essere conferiti presso l'ecocentro consortile negli orari di apertura al pubblico e nelle quantità giornaliere conferibili. **L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
2. Sono invece consentite le operazioni di abbruciamento volte all'eliminazione, sul luogo di produzione, delle ramaglie derivanti da interventi selvicolturali purché effettuate nel rispetto della Legge Regionale n. 21/2013 e s.m.i. I fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.
3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, contenute in Leggi Nazionali e Regionali e nelle Ordinanze di attuazione. In particolare si dovrà rispettare la Legge Regionale **15/2018** e s.m.i.

CAPO XI

MALATTIE DELLE PIANTE, LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA, DIFESA DELLE PIANTE, IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

Art. 73 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue.
 - a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con il Settore fitosanitario della Regione Piemonte, ex Osservatorio per le malattie delle piante, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge **vigente in materia**, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; il Comune collaborerà altresì con gli Enti preposti nella lotta guidata.
 - b) Salve le disposizioni dettate dalla **vigente normativa** è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale e al Settore fitosanitario della Regione Piemonte, ex Osservatorio per le malattie delle piante, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi e di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati. Per i boschi affetti da malattie, valgono altresì le norme in materia emanate a livello nazionale e regionale. Allo scopo di preservare i boschi e le colture dall'invasione di insetti e di crittogame, l'Autorità comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il parere degli Enti incaricati in detta materia.

2. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte di esse esposte all'infestazione senza certificato di immunità rilasciato dal Settore fitosanitario della Regione Piemonte, ex Osservatorio per le malattie delle piante. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
3. I proprietari, i possessori, i detentori ed i conduttori di vegetazione arborea ubicata nelle vicinanze delle abitazioni ed in prossimità di strade pubbliche, qualora rilevino l'infestazione da "*processionaria del pino*", hanno l'obbligo di debellare l'infestante intervenendo con immediatezza, a propria cura e spese, ponendo in essere tutte le disposizioni previste dal "*protocollo d'intervento*" disposto dalla Regione Piemonte sotto riportato:
 - a) **in inverno** (indicativamente tra dicembre e l'inizio di febbraio) tagliare e bruciare, ove tecnicamente possibile, i nidi larvali che si osservano sulla chioma soprattutto nelle porzioni esterne, operando con la massima cautela e adottando adeguate misure protettive (guanti, occhiali e mascherine). Il taglio dei nidi riduce la pressione esercitata dall'insetto ma non abbatte completamente l'infestazione;
 - b) **a fine estate** (indicativamente nella seconda metà di settembre) effettuare 1-2 trattamenti alla chioma con preparati microbiologici a base di *Bacillus Thuringiensis* var. *kurstaki*. Dosi di circa g 100-150 di prodotto diluiti in l 100 di acqua (tenendo conto delle indicazioni presenti nell'etichetta del prodotto) forniscono ottimi risultati nei confronti delle larve di prima e seconda età. Si ricorda che *Bacillus Thuringiensis* è del tutto innocuo per l'uomo, i vertebrati e gli insetti utili in genere. Risulta quindi particolarmente interessante per l'impiego in ambiente urbano.L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.
4. Gli interventi vanno eseguiti avvalendosi di ditte specializzate nel settore, nelle ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme. In caso di forte infestazioni o di piogge successive al trattamento è bene eseguirlo nuovamente perché esso ha una limitata azione nel tempo ed è facilmente dilavabile. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.

Art. 74 - Cartelli per esche avvelenate.

1. È vietato spargere esche avvelenate sul territorio ed impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'Autorità sanitaria e veterinaria competente per territorio. L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
2. È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al

presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

Art. 75 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli.

1. È vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture, sia legnose che erbacee, durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle Leggi speciali in materia.
2. L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti o di altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dalle vigenti Leggi specifiche.
3. Chi utilizza e spande tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.; per l'uso di prodotti con tossicità di ex 1^a classe, ora definiti molto tossici - tossici e di quelli di ex 2^a classe, ora definiti nocivi, è obbligatorio essere in possesso del tesserino di autorizzazione all'acquisto ed all'impiego rilasciato dal Servizio agricoltura della Provincia di Torino dopo apposito esame.
4. È proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i prodotti succitati possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle Leggi speciali in materia.

Art. 76 - Modalità d'impiego degli antiparassitari.

1. Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
2. All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti già alla I^a e II^a classe tossicologica, ora definiti molto tossici - tossici e nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico. L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
3. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a m 30,00 da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi già di III^a e IV^a classe, cioè non compresi tra i prodotti molto tossici, tossici e nocivi, prima delle ore 10:00 e dopo le ore 17:00, in assenza di vento, solo con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc). L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

4. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
5. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza del prodotto distribuito dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "coltura (o terreno) trattata/o con presidi sanitari". **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 30,00 a un massimo di € 300,00.**
6. È vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature. **L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

Art. 77 - Impiego di diserbanti.

1. È fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti. **L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

CAPO XII VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 78 - Autorizzazione.

1. I produttori agricoli che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento, sono tenuti a trasmettere all'ufficio commercio del Comune, dichiarazione di inizio attività di vendita prodotti ricavati in misura prevalente per coltura o allevamento dalla propria azienda, ai sensi dell'art. 3 della legge 9/2/1963 n. 59, dell'art. 4 D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 e dell'art. 19 Legge 7/8/1990 n. 241.
2. Qualora la vendita venga esercitata sul campo o comunque su sedimi privati in fregio alle strade pubbliche, il posizionamento dei prodotti ed eventuali attrezzature di supporto all'attività di vendita non può costituire ingombro al sedime stradale e sue pertinenze, salva autorizzazione specifica; inoltre le condizioni di accesso al luogo non devono comportare intralcio o pericolo all'ordinaria circolazione stradale. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

3. Nell'attività di vendita devono comunque essere garantiti i livelli minimi di legge quanto a condizione igienico-sanitarie. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

Art. 79 - Vendita di piante e sementi.

1. È consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, nell'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 286 del 10/11/2003 e s.m.i. e delle norme regionali di legge in materia.
2. È vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

Art. 80 - Funghi.

1. La raccolta e la commercializzazione dei funghi è regolata dal Regolamento approvato con L.R. n. 24 del 17/12/2007 e s.m.i.

CAPO XIII MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 81 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali.

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
2. I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
 - a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
 - b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio veterinario dell'A.S.L. competente.L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.
3. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.

Art. 82 - Seppellimento di animali morti.

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio igiene Pubblica dell'A.S.L. competente. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
2. L'interramento degli animali d'affezione (cani e gatti), può essere effettuato nel terreno di proprietà del detentore previa comunicazione al servizio veterinario competente in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 100,00.**
3. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508 o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

Art. 83 - Tenuta del bestiame.

1. Il bestiame, oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
2. Gli animali devono godere delle cosiddette "**cinque libertà**" seguenti:
 - libertà dalla fame e dalla sete (la dieta deve essere sufficiente, in quantità, qualità e composizione, a garantire un livello normale di salute e di vigore fisico);
 - libertà dal disagio termico e fisico (il ricovero non deve essere né troppo caldo né troppo freddo e non deve impedire il riposo);
 - libertà dal dolore e dalle malattie (il sistema di allevamento deve essere tale da minimizzare il rischio di lesioni e di malattie, che comunque qualora si verificassero devono essere rilevate e trattate immediatamente);
 - libertà dalla paura e dallo stress (assicurando situazioni e trattamenti che evitino la sofferenza e che evitino inutili stati di eccitazione o agitazione);
 - libertà di riprodurre i propri modelli comportamentali naturali (devono essere messi a disposizione dell'animale spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di altri animali della stessa specie).**L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle vigenti sanzioni penali.**
3. Relativamente al benessere degli animali da reddito e da macello negli allevamenti, la normativa di riferimento è attualmente la Direttiva 98/58/CE, recepita dal D.Lvo 26 marzo 2001, n.146.

Art. 84 - divieto di attivazione di allevamenti in centri edificati.

1. Nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (centro storico), B (di completamento), C (di espansione), H (artigianali), D (industriali) nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini, ovini, caprini, bovini, equini, avicoli e selvaggina. **L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
2. E' consentito detenere animali d'affezione nella misura non eccedente: 5 cani adulti, 10 gatti.

Art. 85 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici.

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

Art. 86 - Cani a guardia di edifici rurali.

1. I cani da guardia degli edifici rurali, posti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma debbono essere contenuti con apposita catenella oppure tenuti entro idoneo recinto in ogni caso dovrà venire loro impedito il libero accesso alla strada. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

Art. 87 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.

1. I proprietari di animali devono impedire l'intrusione nei fondi altrui; chiunque, nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 88 - Trasporto di animali.

1. Il trasporto di animali vivi va fatto con mezzi sufficientemente aerati ed ampi per non arrecare danno od inutile sofferenza.
2. La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti **dal Regolamento CE n. 1/2005 del 22/12/2004 e s.m.i.**

Art. 89 - Maltrattamento di animali.

1. Gli Agenti di polizia che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

CAPO XIV NORME SANZIONATORIE

Art. 90 - Accertamento delle violazioni.

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dagli Agenti della Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente o convenzionato con il Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
3. Resta ferma la competenza di accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 91 - Sanzioni.

1. La violazione di disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di Legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata.
2. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, conseguono danni di beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione pecuniaria per la accertata violazione e salvo che il fatto non costituisca reato, è tenuto al ripristino dei luoghi o al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino stesso. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del trasgressore nel termine prescrittogli l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
5. E' consentito il pagamento in via breve delle sanzioni ed in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
6. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'Agente accertatore.

CAPO XV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 92 - Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.
3. Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi Comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.
4. L'eventuale entrata in vigore di disposizioni legislative Nazionali e/o Regionali che, subentrate dopo l'approvazione del presente Regolamento, risultino in contrasto con le stesse, prevarranno sulle medesime senza che sia necessario alcun atto formale di abrogazione e/o modifica.